

ENTE TEATRO DI RILEVANTE INTERESSE CULTURALE STABILE DELLA

CITTA' DI CATANIA

STATUTO

ARTICOLO 1

L'Associazione denominata "ENTE TEATRO DI RILEVANTE INTERESSE CULTURALE STABILE DELLA CITTA' DI CATANIA" in breve "TEATRO STABILE DI CATANIA" (in seguito chiamata semplicemente anche Ente o Associazione) vede Associati fondatori l'"Ente Teatro di Sicilia" (che ha promosso l'iniziativa), la Città Metropolitana di Catania, il Comune di Catania e la Regione Siciliana (Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo).

ARTICOLO 2

Oltre agli Associati fondatori possono altresì aderire all'Associazione, con la qualifica di Associati ordinari, altri soggetti (pubblici o privati) i quali ne facciano richiesta e vengano ammessi dall'Assemblea degli associati.

Il numero degli Associati ordinari non può superare quello degli Associati fondatori.

ARTICOLO 3

IL COMUNE DI CATANIA, la CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA e la REGIONE SICILIANA hanno l'obbligo di contribuire alle spese dell'Ente, in misura cumulativamente non inferiore al 100% del contributo annuo versato dallo Stato e, comunque, con apporti mai inferiori a quelli previsti ai successivi articoli 9, comma due, lettera "c", e 10.

Allegato "A"
Costituito in data
11-1-2024
Rep. 35798

ARTICOLO 4

L'Assemblea degli associati può decidere, con delibera assunta con la maggioranza di cui all'art.12 del presente Statuto, l'ammissione di nuovi Associati ordinari che posseggano i seguenti requisiti:

- abbiano inoltrato formale richiesta di adesione;
- abbiano, in seno alla detta richiesta, dichiarato di potere e volere concorrere ad incrementare il fondo di dotazione dell'Ente con versamenti annuali non inferiori ad Euro cinquantamila/00 (Euro 50.000,00=);
- siano Enti o soggetti, pubblici o privati, di comprovata affidabilità.

ARTICOLO 5

L'Ente ha sede in Catania. Abitualmente svolge la propria attività teatrale nel Teatro "Giovanni Verga", sito in Catania, Via Giuseppe Fava n.39, di proprietà dell'Ente, sede legale dell'Ente Teatro Stabile di Catania.

ARTICOLO 6

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 7

L'Associazione non persegue finalità di lucro ed ha personalità giuridica di diritto privato.

L'Ente ha lo scopo di produrre e realizzare spettacoli teatrali, nell'intento di mantenere ed arricchire le nobili tradizioni del Teatro di prosa in generale e del Teatro

siciliano in particolare; di contribuire all'educazione artistica, culturale e spirituale del popolo e di fare conoscere, attraverso una loro maggiore divulgazione e valorizzazione, le opere di autori italiani, siciliani e stranieri, riservando un prevalente rilievo alla produzione nazionale; di curare la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento dei quadri artistici e tecnici attraverso una propria Scuola d'Arte Drammatica; di sostenere l'attività di ricerca e sperimentazione anche in coordinamento con altri soggetti, pubblici e privati, specializzati nel settore.


A tal fine, nel quadro dell'attività principale, potranno essere organizzate scuole di recitazione e di regia, iniziative editoriali, scambi culturali e "tourn e" di spettacoli, sia in Italia che all'estero.

Le attivit  vengono programmate e svolte secondo le previsioni, volta per volta vigenti, poste dalla normativa statale e regionale per poter godere dei finanziamenti pubblici previsti in materia.

ARTICOLO 8

Il patrimonio dell'Ente   costituito:

- a) - dal fondo di dotazione costituito dagli Associati;
- b) - da lasciti e donazioni, acquisti e permutate destinati a costituire o ad incrementare le dotazioni immobiliari o mobiliari dell'Ente;
- c) - dalle contribuzioni straordinarie degli Associati o dei



terzi;

d) - in genere, da ogni bene o diritto che venga devoluto all'Ente o comunque acquisito dallo stesso.

ARTICOLO 9

Tutti gli Associati, siano essi fondatori od ordinari, devono provvedere a contribuire al finanziamento dell'Ente, ciascuno in proporzione agli impegni assunti al momento del proprio ingresso nella compagine degli Associati, con la sola ed esclusiva eccezione dell'Ente Teatro di Sicilia, in quanto storico promotore e fondatore dell'Ente Teatro Stabile di Catania.

Alle spese per il funzionamento dell'Ente si provvede mediante:

- a) - i redditi del patrimonio;
- b) - i proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività;
- c) - le quote di partecipazione e/o i contributi ordinari e straordinari erogati dalla Regione Siciliana, in misura non inferiore ad Euro duecentocinquantamila/00 (Euro 250.000,00=) annui, dal Comune di Catania, in misura non inferiore ad Euro centottantasettemilacinquecento/00 (Euro 187.500,00=) annui e dalla Città Metropolitana di Catania, in misura non inferiore ad Euro duecentomila/00 (Euro 200.000,00=) annui;
- d) - i contributi e le sovvenzioni annuali dello Stato;
- e) - i contributi annui ed i contributi straordinari versati dagli Associati ordinari e da altri soggetti, anche non

associati;

f) - qualsiasi altra erogazione e provento.

Gli interessi maturati su depositi bancari costituenti il fondo di dotazione andranno ad integrare il fondo di dotazione stesso.

ARTICOLO 10

Gli Associati fondatori debbono garantire all'Ente la disponibilità di una sede teatrale idonea.

ARTICOLO 11

Gli organi necessari dell'Ente sono:

- a) - L'Assemblea;
- b) - il Presidente;
- c) - il Consiglio di Amministrazione;
- d) - il Direttore;
- e) - il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 12

L'Assemblea è l'Organo collegiale al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali per la vita dell'Ente.

Di essa fanno parte i legali rappresentanti degli Associati, o persone dagli stessi delegate a rappresentarli.

Nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione può essere delegato a rappresentare in Assemblea gli Associati poichè le due attività sono da considerarsi incompatibili.

Il divieto non opera per gli Associati che siano persone fisiche e che siedano nel Consiglio di Amministrazione.



Spetta all'Assemblea:

- a) - nominare il Consiglio di Amministrazione, dopo avere verificato che i Consiglieri designati dai Soci rispettino i criteri di cui all'ARTICOLO 14;
- b) - nominare il Presidente ed il Vice-Presidente, scegliendoli tra i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) - nominare il Collegio dei Revisori dei Conti, dopo avere verificato che i Revisori designati dai Soci rispettino i criteri di cui all'ARTICOLO 14;
- d) - approvare e deliberare, su proposta del Presidente o del Consiglio di Amministrazione o di due Soci, di cui almeno uno fondatore, le eventuali modifiche allo Statuto;
- e) - approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- f) - deliberare sull'ammissione di nuovi associati, così come stabilito dall'ARTICOLO 4;
- g) - fissare i compensi spettanti al Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) - approvare i regolamenti interni dell'Ente.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, essa è presieduta dal Vice-Presidente; in caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno e tutte le

volte che il Presidente lo riterrà opportuno o ne facciano richiesta scritta due degli Associati, di cui almeno uno fondatore.

L'avviso di convocazione, a firma del Presidente o di chi ne fa le veci, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'Ordine del Giorno con gli argomenti da trattare; la modalità di partecipazione dei Componenti dell'Assemblea dei Soci può avvenire, per necessità motivate, anche attraverso collegamento "on line" a patto che si garantiscano l'identificazione dei partecipanti e l'esercizio del diritto di voto; esso dovrà essere spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata anche per telegramma, "fax" o posta certificata spediti almeno tre giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea, se regolarmente convocata e/o costituita ai sensi di Legge o del presente Statuto, delibera validamente quando siano presenti almeno la metà più uno degli Associati.

L'Assemblea delibera con le maggioranze previste dall'Art.21 del Codice Civile.

Le modifiche statutarie, la nomina del Presidente e la liquidazione dell'Associazione richiedono anche il voto favorevole della maggioranza degli Associati fondatori.

Ciascun Associato, per intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare per delega da un terzo.

Ogni delegato non può rappresentare più di un Associato.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono sinteticamente trascritte su un apposito Libro Verbali a cura di un Segretario nominato, di volta in volta, dall'Assemblea medesima anche al di fuori degli Associati, purché esso sia scelto tra i dipendenti in servizio all'Ente.

Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Salvo che non venga diversamente stabilito con apposita delibera, il Libro Verbali viene conservato, in uno con tutti i libri e gli atti dell'Ente, presso la sede dell'Ente stesso. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le norme del Libro I[^], Titolo II[^], Capo II[^], del Codice Civile.

ARTICOLO 13

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente ed il suo Vice Presidente sono nominati dall'Assemblea degli Associati tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Presidente la rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi e in giudizio.


In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. La firma del Vice Presidente basta per far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 14

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea ed è composto da cinque (5) membri, compresi il Presidente ed il Vice-Presidente, tutti nominati dall'Assemblea nel rispetto delle norme in materia di parità di accesso (ad oggi "Legge 120/2011"), di cui:

- 1 (uno) rappresentante della Regione, nella persona designata dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo;
- 1 (uno) rappresentante della Regione, nella persona designata dall'Assessore Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo;
- 1 (uno) rappresentante dell'Area Metropolitana di Catania, nella persona designata dal Sindaco Metropolitano;
- 1 (uno) rappresentante del Comune di Catania, nella persona designata dal Sindaco;
- 1 (uno) rappresentante dell'Associazione "Ente Teatro di Sicilia", nella persona designata dal Presidente di detta Associazione.

Tali soggetti dovranno essere designati tra esperti nel campo del Teatro o dell'Amministrazione, che non siano in conflitto di interesse, neanche potenziale, con l'Ente, che non abbiano



svolto in passato attività che ne abbiano danneggiato l'immagine, o leso gli interessi, e che non abbiano nel loro curriculum condanne o fatti che possano incrinare la credibilità.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non spetta alcun compenso; il rimborso per le spese deve essere previamente autorizzato dal Consiglio stesso e potrà essere effettuato solo dietro presentazione di idonei giustificativi.

I Consiglieri non possono intrattenere rapporti economici con l'Ente.

Nel caso in cui uno (o più di uno) degli associati che ne hanno diritto non dovesse provvedere a designare il proprio componente per il Consiglio di Amministrazione entro il termine fissato per la riunione assembleare appositamente convocata per la nomina, ovvero per la sostituzione del Consigliere eventualmente cessato, l'Assemblea sarà legittimata a nominare il/i Consigliere/i mancante/i.

I componenti così nominati decadranno automaticamente non appena l'Associato avrà provveduto alla designazione.

Resta ferma la scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione a far data dalle prime nomine.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni a far tempo dalla delibera dell'Assemblea con la quale il Consiglio è stato nominato e possono essere riconfermati per non più di una volta.

Essi decadono con l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio.

Nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente (o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente) mediante avviso spedito almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, della data e dell'ora e del luogo della riunione.


La partecipazione da parte dei componenti del Consiglio può avvenire, per necessità motivate, anche attraverso collegamento "on line", a patto che si garantiscano l'identificazione dei partecipanti e l'esercizio del diritto al voto.

In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato anche per telegramma, "fax" o posta certificata, spediti almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente (o, in caso di sua assenza, quello del Vice-Presidente).

Il componente del Consiglio di Amministrazione che si assenti per più di due sedute consecutive senza giustificato motivo decade dalla carica.



Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) - predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) - proporre eventuali modifiche allo Statuto;
- c) - approvare i programmi artistici ed i piani finanziari predisposti dal Direttore per le stagioni teatrali e per ogni altra iniziativa o manifestazione: ciò in armonia con le direttive di massima impartite dall'Assemblea e, soprattutto, con le disposizioni ministeriali;
- d) - attuare e realizzare le iniziative di cui alla precedente lettera c);
- e) - nominare il Direttore;
- f) - adottare tutti i provvedimenti relativi al personale dipendente, anche in merito alla consistenza dell'organico, al trattamento economico e alle relative assunzioni;
- g) - predisporre gli eventuali regolamenti interni finalizzati ad assicurare il migliore funzionamento dell'Ente, regolamenti da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione ai sensi del precedente ARTICOLO 12, lettera h);
- h) - adottare tutti i provvedimenti che, per Legge o a norma del presente Statuto, non sono di competenza dell'Assemblea o del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono sinteticamente trascritte su un apposito libro verbali a cura

di un Segretario verbalizzante nominato dal Consiglio medesimo, anche al di fuori dei propri membri, purché scelto tra i dipendenti in servizio presso l'Ente.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, ove ne ravveda l'opportunità, un coordinatore amministrativo con qualificata esperienza pluriennale (minimo 5 anni), relativamente a specifici compiti, che coadiuvi il Direttore stesso nella sua attività.

L'incarico, della durata di 4 anni, potrà essere affidato a un dipendente di uno degli Enti Associati fondatori e potrà essere revocato per gravi e comprovati motivi.


ARTICOLO 15

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone estranee al Consiglio stesso ed è individuato tra personalità della cultura teatrale di elevato profilo, con almeno dieci anni di esperienza e sulla base di una valutazione globale degli incarichi svolti e dei titoli posseduti.

Egli dura in carica quattro (4) anni e può essere riconfermato per non più di una volta; può essere revocato per gravi e comprovati motivi.

Il Direttore:

a) - ha la direzione artistica e gestionale dell'Ente;

- 
- b) - predisporre il programma artistico con il relativo piano finanziario della stagione teatrale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- c) - propone la pianta organica del personale dell'Ente e le sue modificazioni;
- d) - dirige gli uffici e il personale e sovrintende alla gestione dell'Ente, fatti salvi i poteri del Consiglio di Amministrazione;
- e) - partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- f) - può effettuare fino ad un massimo di tre prestazioni artistiche, nuove o riprese o coprodotte, e non può svolgere attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazioni artistiche presso altri organismi sovvenzionati nel campo del Teatro, ai sensi del Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 27 luglio 2017, così come modificato dal Decreto del Ministro della Cultura del 25 ottobre 2021, n.377.

ARTICOLO 16

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea, dopo avere verificato che i revisori designati rispettino i criteri di Legge e di Statuto, e si compone di 3 (tre) membri, di cui 1 (uno) designato dal Presidente della Regione Siciliana, 1 (uno) designato dal Sindaco del Comune di Catania, entrambi scelti tra persone iscritte nel registro

dei Revisori Contabili, ed 1 (uno) designato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, quest'ultimo con funzione di Presidente.

Per ogni membro effettivo è nominato un supplente designato rispettivamente dal Presidente della Regione Siciliana, dal Presidente della Città Metropolitana di Catania e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.

I Revisori dei Conti assistono alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

In ordine ai doveri e alle responsabilità del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

ARTICOLO 17

L'esercizio finanziario dell'Ente coincide con l'anno solare e quindi ha inizio il 1^o gennaio di ogni anno e si chiude il successivo 31 dicembre.

L'esercizio finanziario dell'Ente, in sintonia con le norme regolamentari del Ministero competente in materia di Spettacolo dal Vivo, coincide con l'anno solare e quindi ha inizio il 1^o gennaio di ogni anno e si chiude il successivo 31 dicembre.

ARTICOLO 18

Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo,

rispettivamente, devono essere approvati entro due mesi dall'inizio e dalla fine dell'esercizio finanziario.

Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo devono essere rimessi agli Associati ed al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali entro trenta giorni dalla loro redazione o approvazione, accompagnati dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione dell'Ente e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 19

È consentita la partecipazione alle riunioni degli Organi collegiali mediante mezzi di telecomunicazione, come la teleconferenza e la videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente dell'Organo e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra sia dato atto nel verbale.

ARTICOLO 20

In caso di evidente impossibilità di funzionamento dell'Associazione, ovvero di grave conflittualità interna, oppure di grave dissesto finanziario è riconosciuto alla Regione Siciliana il potere di commissariare l'Ente.

Il Commissario andrà scelto tra persone di comprovata onorabilità, affidabilità ed esperienza e capacità nel settore gestionale degli spettacoli dal vivo e durerà in carica un anno rinnovabile con provvedimento adeguatamente motivato. Salve maggiori limitazioni che saranno indicate nel provvedimento di commissariamento, il Commissario agirà con i poteri del Presidente, del Consiglio di Amministrazione, del Direttore dell'Ente.

ARTICOLO 21

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme di Legge vigenti in materia, in quanto applicabili.


F.to: Rita Cinquegrana n.q.; Giuseppe Boscarino Notaio.

E' copia autentica, spedita in conformita all'originale ED ALLEGATA..... sottoscritt' a norma di Legge, che si

rilascia per esso autentica

Consta di tre pagine.

Catania quindici giorni da questo

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular, faded stamp. The signature is highly cursive and loops around the stamp.